



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. SCHININA"

Via Canova – Tel. Segret. 0932/773431 – Presidenza 0932/624022 – Fax 0932/734418 - C. F. 80003090885
97100 RAGUSA

rgic824005@istruzione.it

rgic824005@pec.istruzione.it

www.scuolaschinina.edu.it

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI

Il Codice disciplinare stabilisce le infrazioni e le relative sanzioni nelle procedure disciplinari dei dipendenti pubblici.

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ha modificato ed integrato le norme contrattuali preesistenti e, all’art. 68, comma 2, ha previsto che la pubblicazione sul sito istituzione del Codice disciplinare equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici [DPR n.62/2013](#) è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 ed entra in vigore il 19 giugno. Il codice di comportamento definisce gli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Tali doveri di condotta sono estesi anche a tutti i collaboratori o consulenti della Pubblica Amministrazione, inclusi i collaboratori degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.

Per la scuola il codice disciplinare e di comportamento è inoltre normato dalle seguenti fonti:

Per gli Ata:

dal combinato del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro [CCNL del 19 aprile 2018](#)
e del Contratto Collettivo del Lavoro del quadriennio normativo 2006-2009 [CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009](#).

Per i docenti:

dagli articoli dal [492 al 501 del D. Lgs. 297/94](#) e dagli articoli dal [535 al 539 sempre del D. Lgs. 297/94](#)

Docenti ed Ata sono inoltre tenuti al rispetto del Regolamento d’istituto e delle disposizioni impartite dal dirigente scolastico ai sensi degli articoli 14, 15, 17 e 25 del D. Lgs.165 del 2001 e in materia di sicurezza da quanto previsto dal D. Lgs 81 del 2008.

L’azione disciplinare nei confronti di docenti ed Ata è esercitata, a seconda della gravità della



sanzione, o dal dirigente scolastico o dall'Ufficio procedimento disciplinare presso l'USR, secondo la procedura prevista dagli articoli da 55 a 55-quinquies del 165/2001 e successive modificazioni.

Per ulteriori informazioni si allegano:

[Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-delle-pubbliche-amministrazioni](#)

[Circolare-MIUR---Dipartimento-per-istruzione-Ufficio-IV-n.-88-Prot.-n.-3308-dell8-novembre-2010](#)

[Testo-unico-sul-Pubblico-impiego-n.-165-2001-aggiornato-con-la-riforma-Brunetta-D.Lgs_.-n.-150-2009](#)

[Tabella 1 procedimento disciplinare Pers. Scolastico D. Lgs. 150 2009](#)

[Tabella 2 Personale ATA infrazioni sanzioni e sospensione cautelare](#)

[Tabella 3 Personale docente infrazioni sanzioni e sospensione cautelare](#)

[Tabella 4 Dirigenti-scolastici-Infrazioni-sanzioni-e-sospensione-cautelare](#)